



ALLEGATO A alla Dgr n. 694 del 14 maggio 2013

Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici. - Aggiornamento maggio 2013 -

A) Procedura per il rilascio di concessione di derivazione d'acqua pubblica

1) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

Le domande per il rilascio di concessione di derivazione d'acqua pubblica, comprese quelle connesse alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 100 kW, fatto salvo quanto diversamente disposto dal D.Lgs. 28/2011, devono essere presentate direttamente all'Ufficio del Genio Civile competente. Per quanto riguarda il territorio della Provincia di Belluno, la domanda è presentata allo Sportello Unico Demanio Idrico, istituito tra Regione del Veneto e Provincia di Belluno con D.G.R. 420/2011.

La domanda va presentata utilizzando i modelli, approvati con provvedimento del Segretario regionale per l'Ambiente e dovrà essere corredata, a pena di irricevibilità, di tutti gli elaborati previsti nel citato stampato.

L'Ufficio ricevente verifica, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, la completezza della documentazione pervenuta; la verifica consiste in un controllo formale della presenza effettiva di tutti gli elaborati richiesti. Nel caso la documentazione sia completa gli uffici procedono, negli stessi termini, alla verifica dell'ammissibilità della domanda, accertando l'eventuale esistenza di palesi, consistenti e insanabili elementi di incompatibilità con le esigenze di sicurezza idraulica e di tutela delle risorse idriche.

Nel caso in cui la documentazione sia completa e la verifica dell'ammissibilità abbia avuto esito positivo, gli uffici comunicano al proponente, entro il termine di cui sopra, l'avvio del procedimento con l'indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990. In ogni caso, decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda, senza che sia avvenuta la comunicazione di avvio del procedimento, questo si intende avviato.

Nel caso in cui, invece, la documentazione sia incompleta o la verifica di ammissibilità abbia avuto esito negativo gli uffici comunicano l'irricevibilità della domanda al proponente, che potrà presentare, eventualmente, una nuova domanda.

La verifica dell'ammissibilità della domanda va condotta d'ufficio, senza ricorrere a pareri di organi consultivi o di soggetti esterni all'Amministrazione procedente.

2) PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI PRESENTAZIONE E PARERE DELL'AUTORITA' DI BACINO

Il Genio Civile/Provincia di Belluno, con la stessa comunicazione all'interessato di avvio del procedimento, ovvero decorso il termine di 30 giorni di cui al punto A) 1), quarto capoverso, trasmette al BUR l'avviso di presentazione della domanda per la successiva pubblicazione e inoltra la domanda presentata all'Autorità di Bacino che si esprime nei termini previsti (che si rammenta essere di 40 giorni per le piccole derivazioni e 90 giorni per le grandi, ai sensi della vigente normativa). L'eventuale parere negativo dell'Autorità di Bacino, di cui al D.Lgs. 152/2006, art. 96 comma 1, comporta il rigetto della domanda.

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre 30 giorni dalla

pubblicazione dell'avviso relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova.

Nel caso di domande concorrenti l'istruttoria è estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; per le domande compatibili con la prima ma non con quelle presentate successivamente, l'istruttoria è limitata a quelle presentate e accettate entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso relativo alla prima domanda.

Per ogni domanda pervenuta si procede, in via preliminare, alle medesime verifiche e adempimenti previsti al punto 1 e alla pubblicazione dell'avviso di presentazione dell'istanza.

Durante la fase di pubblicazione degli avvisi non è consentita la consultazione degli elaborati progettuali relativi a qualsiasi domanda; detta consultazione sarà possibile esclusivamente in seguito all'emissione dell'ordinanza d'istruttoria.

3) PUBBLICAZIONE DELL'ORDINANZA DI ISTRUTTORIA E VISITA LOCALE

Il Genio Civile/Provincia di Belluno con ordinanza stabilisce le istanze ammissibili e non ammissibili. Le domande ammissibili sono istruite congiuntamente.

L'ordinanza, da redigersi e da inviare agli enti interessati entro 30 giorni dal termine di scadenza dell'ultima pubblicazione, deve essere affissa per un periodo di 30 giorni presso l'Albo Pretorio dei Comuni nel territorio ove sono previsti gli interventi, ai fini della presentazione di osservazioni/opposizioni.

Nell'ordinanza sono indicati:

- la sede dell'ufficio istruttore presso il quale le domande e i relativi progetti sono depositati nonché gli orari ed i giorni in cui sono visionabili;
- i Comuni presso i quali l'ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio;
- il giorno, l'ora ed il luogo della visita locale.

Alla visita locale può intervenire chiunque vi abbia interesse. A conclusione della visita, è redatto apposito verbale che riporta le circostanze di fatto constatate, le opposizioni e osservazioni presentate, le eventuali controdeduzioni delle ditte istanti e gli interventi dei partecipanti. Il verbale è sottoscritto da tutti i convenuti.

I richiedenti possono inviare le proprie controdeduzioni alle opposizioni e osservazioni presentate, entro un termine che sarà definito dal Genio Civile/Sportello Unico e riportato nel verbale di visita, commisurato alla consistenza delle opposizioni e osservazioni medesime e comunque non superiore a 30 giorni.

4) RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL GENIO CIVILE/SPORTELLO UNICO

L'Ufficio del Genio Civile/Sportello Unico, entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle controdeduzioni, o entro 60 giorni nel caso di istruttoria congiunta, predispone una relazione istruttoria dettagliata, relativa a tutte le domande ammesse ad istruttoria. In particolare dovrà dare indicazioni sui seguenti elementi:

- quantità d'acqua che si possa concedere;
- opere di raccolta e sulla direzione, la lunghezza, l'altezza, la forma e la natura degli sbarramenti che si dovessero costruire nell'acqua pubblica e sulla loro innocuità per interessi pubblici e i diritti dei terzi;
- forma e dimensioni delle opere di derivazione e dei relativi organi di regolazione;
- modalità di restituzione delle acque derivate;
- quantificazione del deflusso minimo vitale
- verifica idraulica dei manufatti deputati allo scarico;
- in caso di sbarramento dell'alveo, anche parziale, quantificazione del valore di picco di una piena di adeguato tempo di ritorno (non inferiore a 100 anni) e verifica del dimensionamento

- delle varie sezioni di deflusso (sfioratori, luci di fondo, ecc.), calcolo del profilo di rigurgito e verifica del franco arginale e di sponda;
- quantificazione delle utenze e delle relative portate, esistenti e previste sul tratto d'alveo sotteso (compreso tra l'opera di presa e quella di restituzione) e verifica della disponibilità idrica residua rispetto alla derivazione, anche rispetto al deflusso minimo vitale;
 - razionale utilizzazione dei corsi d'acqua e del bacino idrografico e sulla compatibilità della concessione richiesta con il buon regime idraulico e sulle garanzie da chiedere a tutela di detto regime;
 - norme da prescrivere per la regolare esecuzione delle opere nei riguardi dell'interesse pubblico e della incolumità di opere pubbliche e beni in genere;
 - cautele per impedire l'inquinamento delle acque;
 - opposizioni presentate e su tutte le particolarità locali di qualche rilievo per la concessione richiesta;
 - garanzie da richiedere nell'interesse del regime idraulico, della navigazione e fluitazione, dell'agricoltura, dell'industria, della piscicoltura, nonché della sicurezza e dell'igiene pubblica;
 - altri elementi di giudizio che l'ufficio ritenga utili circa la convenienza di accordare la concessione.

La relazione deve mettere in evidenza, inoltre, le caratteristiche delle domande, in rapporto alla più razionale utilizzazione del corso d'acqua, agli interessi pubblici connessi, alla natura e all'attendibilità delle opposizioni e/o osservazioni e dovrà inoltre riportare il parere dell'Autorità di Bacino.

5) PARERE DELLA COMMISSIONE

In caso vi siano domande concorrenti, osservazioni e/o opposizioni la relazione istruttoria è trasmessa alla Segreteria della Commissione Tecnica per il Parere sulle osservazioni, opposizioni e concorrenze, di cui alla DGRV 3493/2010, presso la Direzione Difesa del Suolo unitamente alla copia dei progetti. La Segreteria convoca la Commissione medesima, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione trasmessa dal Genio Civile, ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'art. 9 del R.D. 1775/1933.

La Segreteria trasmette il parere della suddetta Commissione al Genio Civile/Sportello Unico. Tale parere è recepito con provvedimento del Genio Civile/Provincia di Belluno, che sarà poi trasmesso agli interessati, con raccomandata A.R., e alla Direzione Difesa del Suolo.

6) PARERE DELLA CTRD E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Entro 30 giorni dalla data del provvedimento di cui al punto 5) oppure dalla conclusione della fase istruttoria di cui al precedente punto 4), si riunisce, previa convocazione da parte dell'Ufficio del Genio Civile, la Commissione Tecnica Regionale Decentrata (CTRD) di cui all'art. 15 della L.R. 27/2003, per l'espressione del parere idraulico, anche in ordine al Piano di recupero e di reinserimento ambientale dell'impianto a fine concessione, previsto dal D.Lgs. 387/2003 e redatto ai sensi del DR 2/2013 del Segretario regionale per l'Ambiente.

Il Genio Civile/Provincia di Belluno, entro 30 giorni, in caso di parere favorevole della CTRD, procede alla formalizzazione del disciplinare contenente tutte le clausole dirette a regolare la concessione di derivazione d'acqua pubblica secondo quanto previsto dal R.D. 1775/1933 ed in particolare dall'art. 40 e all'emissione del relativo provvedimento di concessione di derivazione. Il provvedimento di concessione di derivazione d'acqua stabilisce la durata della concessione; il provvedimento è comunicato entro 15 giorni al richiedente con raccomandata A.R. e, in caso di uso idroelettrico con capacità di generazione pari o superiore a 100 kW, fatto salvo quanto diversamente disposto dal D. Lgs. 28/2011, anche alla Direzione Difesa del Suolo unitamente, a quest'ultima, ad una copia della documentazione istruttoria, per le finalità di cui al D.Lgs. 387/2003.

Il provvedimento di concessione alla derivazione d'acqua ed il relativo disciplinare possono essere modificati a seguito dell'approvazione dell'impianto ai sensi del D.Lgs. 387/2003.

Dalla data del provvedimento di concessione decorre l'obbligo, ad esclusione delle grandi derivazioni d'acqua, di versamento dei canoni demaniali.

B) Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici con capacità di generazione pari o superiore a 100 kW, fatto salvo quanto diversamente disposto dal D. Lgs. 28/2011.

1) PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE.

Entro e non oltre 180 giorni dal ricevimento del provvedimento di rilascio della concessione di derivazione d'acqua, di cui al punto 6 della parte A), il proponente trasmette alla Segreteria regionale per l'Ambiente, l'istanza di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

La domanda va presentata utilizzando i modelli, approvati con provvedimento del Segretario per l'Ambiente, e dovrà essere corredata, a pena di irricevibilità, di tutti gli elaborati previsti nel citato stampato.

Scaduto il termine di 180 giorni, senza che il proponente abbia trasmesso l'istanza per l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto, gli uffici della Direzione Difesa del Suolo restituiscono nei 30 giorni successivi, la documentazione all'Ufficio del Genio Civile/Provincia di Belluno, che con provvedimento stabilisce la revoca del provvedimento di concessione di derivazione d'acqua.

La Direzione Difesa del Suolo, per le domande pervenute nei termini, verifica entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione unica, la completezza della documentazione presentata. La verifica consiste in un controllo formale della presenza effettiva di tutti gli elaborati richiesti.

Nel caso in cui la documentazione sia completa, gli uffici comunicano al proponente l'avvio del procedimento con l'indicazione del Responsabile unico del procedimento, ai sensi della L. 241/1990. In ogni caso, decorsi 15 giorni dalla presentazione della domanda, senza che sia avvenuta la comunicazione di avvio del procedimento, questo si intende avviato.

Nel caso in cui, invece, la documentazione sia incompleta, gli uffici comunicano l'irricevibilità della domanda al proponente, che potrà presentare, eventualmente, una nuova domanda di autorizzazione unica entro il medesimo termine di 180 giorni dal ricevimento del provvedimento di rilascio della concessione di derivazione d'acqua di cui al punto 6 della parte A).

2) CONFERENZA DI SERVIZI

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa convocazione da parte della Direzione Difesa del Suolo, si svolge la prima seduta della conferenza di servizi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Nel caso in cui il progetto sia assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la Direzione Difesa del Suolo, contestualmente all'avvio del procedimento, invita il richiedente ad attivare gli adempimenti concernenti la VIA presso la struttura regionale competente.

Nella prima seduta le amministrazioni partecipanti stabiliscono il termine per l'adozione della decisione conclusiva, che non può essere superiore a 60 giorni, fatti i salvi i tempi previsti per l'esaurimento delle procedure di VIA qualora prevista e per l'acquisizione del parere relativo alla Valutazione di Incidenza Ambientale qualora prevista.

La posizione unitaria della Regione nell'ambito della conferenza di servizi è stabilita nella Commissione

Tecnica Regionale Ambiente, opportunamente integrata ai sensi dell'art. 12, comma 5, L.R. 33/1985 dalle strutture regionali competenti, o nella Commissione VIA, contestualmente al parere di compatibilità ambientale.

Prima della chiusura dei lavori della conferenza di servizi, la Direzione Difesa del Suolo provvede ad attivare l'eventuale procedura espropriativa, ai sensi del D.Lgs. 327/2001.

Fatto salvo quanto già indicato alla lettera A, punto 2, in relazione alle conseguenze derivate dal parere negativo espresso dall'Autorità di Bacino, e fatte salve le conseguenze derivanti dai pareri vincolanti ai sensi della normativa vigente espressi in conferenza di servizi, la prevalenza delle posizioni degli Enti facenti parte della conferenza di servizi è valutata al momento della determinazione di conclusione del procedimento.

3) DELIBERA DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO; APPROVAZIONE E DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, la Giunta regionale, con delibera, conclude il procedimento e in caso di esito positivo:

- approva il progetto;
- rilascia: l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto idroelettrico;
 - o l'autorizzazione paesaggistica, ove prevista ;
 - o la compatibilità ambientale, ove dovuta;
- approva la valutazione di incidenza ambientale, ove prevista;
- dichiara la pubblica utilità delle opere.

La Direzione Difesa del Suolo provvede a trasmettere la delibera di approvazione al Genio Civile/Provincia di Belluno, che entro 30 giorni dalla ricezione procedono all'eventuale adeguamento del provvedimento e del disciplinare di rilascio della concessione di derivazione d'acqua pubblica sulla base delle modifiche introdotte dalla delibera medesima.

Il Genio Civile/Provincia di Belluno trasmette copia dell'eventuale adeguamento del provvedimento e del disciplinare, di cui al periodo precedente, alla Direzione Difesa del Suolo.

In caso di esito negativo la Direzione Difesa del Suolo provvede a trasmettere la delibera di diniego al Genio Civile/Provincia di Belluno, che entro 30 giorni dalla ricezione provvede a dichiarare la decadenza della concessione di derivazione d'acqua pubblica.

4) ONERI ISTRUTTORI

Ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, il soggetto proponente, al momento della presentazione della domanda, è obbligato al versamento di una somma pari allo 0,03 per cento dell'investimento come risultante dal progetto presentato, finalizzata a coprire le spese istruttorie.

Per le pratiche in itinere, con la nota di convocazione della Conferenza di servizi per l'adozione della decisione conclusiva, il soggetto proponente è invitato a procedere al versamento di una somma pari allo 0,03 per cento dell'investimento come risultante dal progetto presentato. Il soggetto proponente è obbligato ad inviare all'Amministrazione copia dell'avvenuto versamento entro la seduta della Conferenza di servizi.

C) Disciplina della fase transitoria

Per le domande di concessione idrica pervenute al protocollo entro la data di entrata in vigore della DGR 2204/2008 (16.09.2008), il cui iter non è ancora concluso, il Genio Civile/Sportello Unico fissa, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, un termine non superiore a 30 giorni entro il quale il richiedente deve manifestare la sussistenza dell'interesse alla conclusione del procedimento. In caso affermativo, il procedimento è riattivato e per quanto possibile, si applica la procedura prevista dal presente provvedimento, fatti salvi i procedimenti e gli atti intermedi già perfezionati.

Per le domande pervenute al protocollo successivamente all'entrata in vigore della DGR 2204/2008 la presente delibera si applica secondo le seguenti modalità:

- nel caso in cui non sia intervenuta la pubblicazione dell'avviso di presentazione della prima domanda, l'Ufficio richiede, ove necessario, l'aggiornamento documentale, ed esamina la domanda nel rispetto della nuova procedura per quanto compatibile;
- nel caso in cui sia già conclusa la fase di pubblicazione degli avvisi ma non sia stata pubblicata l'ordinanza di istruttoria, le domande giacenti vengono inviate, all'Autorità di Bacino per il parere di competenza. La procedura prosegue, quindi, secondo le nuove disposizioni a partire dal punto 3 della parte A;
- nel caso in cui sia stata già pubblicata l'ordinanza di istruttoria ma non sia ancora intervenuto il parere della Commissione tecnica di cui alla DGR n. 3493 del 30.12.2010, procede il dirigente della Direzione Difesa del Suolo secondo le nuove procedure a partire dal punto 4) della parte A) trasmettendo la domanda all'Autorità di Bacino per il parere di competenza;
- nel caso in cui sia stata già operata la scelta sulle concorrenze, la domanda selezionata viene inviata all'Autorità di Bacino per il parere di competenza.

Per le domande per le quali è applicata la procedura stabilita dalla DGRV 1000/2004 e che sono assoggettate a procedura di VIA, il Dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA, provvede ad inoltrare ai soggetti proponenti richiesta di integrazione della domanda presentata, secondo quanto previsto dal D.M. 10.9.2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". Entro 90 giorni dalla richiesta, salvo richiesta motivata di proroga per un massimo di ulteriori 30 giorni, nel caso in cui il soggetto proponente non abbia provveduto compiutamente alle integrazioni, il Dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA stabilisce con decreto l'improcedibilità della domanda.

Nel caso in cui la procedura di VIA abbia esito positivo, il procedimento si conclude con delibera della Giunta regionale avente i medesimi contenuti della delibera di cui al punto 3) parte B) del presente provvedimento.

La procedura di cui alla presente delibera si applica invece integralmente a tutte le nuove domande presentate dopo la data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento.

D) Varianti

La procedura di cui alla presente delibera si applica anche nel caso di modifiche sostanziali al progetto o all'impianto esistente, così come definite dall'art. 49 del RD 1775/1933, dall'art. 5 comma 1 let. 1-bis) del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs. 28/2011.